



Autorità Nazionale Anticorruzione
Ufficio Regolazione in Materia di Contratti Pubblici

La regolazione ANAC

Firenze, 11 luglio 2016

Dott. Adolfo Candia

Le nuove competenze

LEGGE 11/2016 (art. 1, Comma 1, lettere t)

- *promozione efficienza, sviluppo delle migliori pratiche, facilitazione scambio di informazioni tra stazioni appaltanti;*
- *vigilanza appalti pubblici e concessione;*
- *poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio;*
- *atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante;*

Le nuove competenze

LEGGE 11/2016 (art. 1, Comma 1, lettere u)

Individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l'ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni.



Art. 213, comma 2 dlgs 50/2016

Atti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti

Le nuove competenze

Il d.lgs. 50 e compiti ANAC (art. 213):

- Vigilanza (anche collaborativa) e controllo;
- Regolazione;
- Gestione sistema di qualificazione;
- Collaborazione con AGCM per Rating Legalità;
- Gestione albo Commissari di gara;
- Gestione albo Enti che affidano *in house*;
- Rilascio del Rating di impresa;
- Gestione Banca dati Contratti pubblici;
- Gestione del Casellario;

Le nuove competenze

Il d.lgs. 50 e compiti ANAC (art. 213):

- Qualificazione stazioni appaltanti;
- Pubblicazione avvisi e bandi su piattaforma unica a livello nazionale;
- Comunicazione varianti e relativa pubblicazione;
- Parere/prescrizioni A.N.AC. al Giudice Delegato;
- Precontenzioso vincolante;
- Potere di raccomandazione e sanzioni pecuniarie.

Le nuove competenze

Regolazione (art. 213, comma 2)

L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Le nuove competenze

1. linee guida adottate dal MIT su proposta ANAC;
2. linee guida MIT (o altri Ministeri) che coinvolgono ANAC (sentita, d'intesa o su accordo);
3. linee guida ANAC previste dal Codice (vincolanti?);
4. linee guida o regolamenti per disciplinare nuove competenze dell'Autorità; linee guida facoltative a supporto dell'attività del mercato degli appalti;
5. Linee guida interpretative DM MIT proposta ANAC, sentite le Commissioni (art. 214, comma 12 – art. 1, comma 5 l. 11/2016);
6. gestione dei sistemi informatici.

L'adozione degli atti di regolazione

La normativa:

- art. 213, comma 2, Codice: «L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori (divieto **Gold Plating**) a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice»

L'adozione degli atti di regolazione

La normativa:

- art. 12 della Legge 29 luglio 2003 n. 229, obbligo per l'AAI di adottare AIR e VIR
- art. 25 comma 1 lettera c) della Legge 18 aprile 2005 n. 62, obbligo per l'Autorità di dotarsi di condurre un'analisi di impatto della normativa sui propri atti;
- Regolamento del 27 novembre 2013 – Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
- Regolamento dell'8/04/2015 - Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'adozione degli atti di regolazione

Il parere del Consiglio di Stato:

Distinzione linee guida ANAC:

- A. **Decreto MIT e parere Commissioni** - «inquadrabili come veri e propri Regolamenti»
- B. **Carattere non vincolante** - «inquadrabili come ordinari atti amministrativi»
- C. **Carattere vincolante** - «inquadrabili come atti amministrativi *erga omnes* vale a dire di regolazione»

L'adozione degli atti di regolazione

Distinzione linee guida ANAC:

- A. Atto normativo di natura regolamentare, considerata la loro *“chiara efficacia innovativa nell'ordinamento, cui si accompagna il carattere generale e astratto delle norme in esso contenute”*;
- B. Atti amministrativi che forniscono indirizzi operativi;
- C. Atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali (di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante, di cui parla la legge delega).

L'adozione degli atti di regolazione

Il parere del Consiglio di Stato:

«Appare logico ricondurre le linee guida (e gli atti a esse assimilati) dell'ANAC alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, 'di regolazione'». Da ciò discende:

- natura vincolante degli atti;
- garanzie procedimentali e qualità della regolazione;
- obbligo di consultazione;
- obbligo di AIR e VIR

L'adozione degli atti di regolazione

Il parere del Consiglio di Stato:

- codificazione delle delibere di regolazione e concentrazione in “testi unici integrati”;
- adeguata pubblicità – adeguamento del sito e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- opportunità parere CdS (richiamo analogia obbligo per gli schemi di contratto-tipo, accordi e convenzioni dei Ministeri – art. 17, co. 25, l. 127/97);
- impugnabilità degli atti.

I primi documenti di consultazione

A seguito del recepimento delle direttive appalti il 29 aprile 2016 l'ANAC ha posto in consultazione 7 documenti:

- 2 propedeutici alla predisposizione di proposte per il MIT (direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione);
- 3 relativi a linee guida previste dal Codice (funzioni del RUP, appalti sotto soglia e commissari di gara);
- 2 facoltative, ma ritenute necessarie per il funzionamento del mercato (servizi di ingegneria e architettura e offerta economicamente più vantaggiosa).

I primi documenti di consultazione

Caratteristiche comuni:

- differenziazione tra lavori, da un lato, e servizi e forniture, dall'altro;
- semplificazione delle procedure e tentativo di definire un quadro completo;
- assenza di norme prescrittive;
- tempi ristretti per le risposte (15 giorni per la risposta);
- richiesta agli *stakeholders* di commenti ad ampio raggio, proponendo modifiche sostanziali al testo, integrazioni e proposte di semplificazione.

Commissari di gara

- a) Premessa;
- b) Adempimenti stazioni appaltanti e funzionalità delle commissioni giudicatrici;
- c) Comprovata esperienza e professionalità
- d) requisiti di moralità e compatibilità;
- e) Modalità di iscrizione e aggiornamento dell'Albo;
- f) comunicazioni all'Autorità.

Commissari di gara

Premessa

1. Settori ordinari – speciali solo amministrazioni aggiudicatrici
2. Solo OEPV miglior rapporto qualità/prezzo
3. Sezione speciale albo per Sogg. Agg. Consip e Invitalia
4. Appalti sotto soglia o di non particolare complessità la S.A. valuta discrezionalmente la nomina di componenti interni (non intera commissione, e non Presidente che in base all'art. 77, comma 8, è scelto tra i commissari sorteggiati).

Commissari di gara

Adempimenti stazione appaltante

1. Nei documenti di gara:
 - A) numero membri e caratteristiche professionali;
 - B) numero componenti interni se ricorrono condizioni;
 - C) modalità selezione componenti esterni e interni;
 - D) compiti attribuiti alla commissione
 - E) criteri per scelta Presidente (curriculum, anzianità sorteggio)
 - F) Durata prevista per lavori commissione.

Commissari di gara

Adempimenti stazione appaltante

2. Procedimento

- A) Richiesta stazione appaltante;
- B) Estrazione con sistemi informatizzati per aleatorietà scelta ma coerenza con il settore;
- C) Blocco per 2 incarichi in corso;
- D) La s.a. comunica ai prescelti oggetto, imprese, data sorteggio, data accettazione, data aperture buste;
- E) La s.a. appaltante effettua sorteggio e pubblica ai sensi dell'art. 29;

Commissari di gara

Funzioni

1. Valutazione offerte
2. Verifica della Congruità (*ratio* della nomina di commissari esterni – art. 97 attribuisce tale funzione alla s.a. ma non dice attraverso chi, il RUP opera con il supporto della Commissione)
3. I commissari segnalano immediatamente all'Autorità e/o alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento;
4. Verifica busta A e attivazione soccorso istruttorio RUP

Commissari di gara

Requisiti di moralità e compatibilità

- Cause di incompatibilità e di astensione appaiono già correttamente indicate all'art. 77, commi 4, 5 e 6;
 - Requisiti di onorabilità di cui all'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, già indicati da art. 77, comma 6 (ma solo per i dipendenti pubblici);
 - Si considerano anche le sentenze non definitive e l'applicazione di misure di prevenzione. Come per la disciplina dell'inconferibilità incarichi e dell'incompatibilità.

Commissari di gara

Aree tematiche omogenee

- probabilmente si farà riferimento alla:

1. Classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat sulla base della International Standard Classification of Occupations – Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

2. Nonché ad un elenco delle sottosezioni contenuto in apposito Allegato.

Commissari di gara

Criteri comprova

1. Iscrizione albo o collegio/associazione professionale (5 o 10 anni) – essere dipendente (da 5 o 10 anni), con laurea e abilitazione se prevista;
2. Assolvimento formazione permanente;
3. Regolarità contributiva;
4. Possesso copertura assicurativa d.p.r. 137/2012
5. Svolgimento di 3 o, in caso di appalto complesso, 5 incarichi professionali (anche incarichi di RUP, membri commissione, direttore lavori, direttore esecuzione ecc).

Commissari di gara

Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo

- i Candidati possono iscriversi secondo tempi e modalità fissati dall'Autorità;
- Accedono direttamente al sito dell'ANAC, all'indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi;
- Monitoraggio sul permanere dei requisiti d'iscrizione;
 - A.N.AC. Effettua verifiche sugli iscritti;
 - Perdita dei requisiti segnalata immediatamente;
 - Verifica in contraddittorio e sospensione durante verifica;

Commissari di gara

Modalità per la selezione dei commissari di gara

- Nomina dei commissari dopo scadenza del termine offerte;
- S.A. chiede almeno doppio di 3 o 5;
- ANAC ha cinque giorni per inviare la lista dei candidati individuati con sistema informatizzato per garantire aleatorietà della scelta;
- Stazione appaltante fa un sorteggio pubblico dei candidati;
- Sorteggiati accettano incarico e dichiarano compatibilità;
- S.A. comunica a A.N.AC. i commissari incaricati e coloro che non hanno accettato incarico;

Commissari di gara

Suggerimenti della Consultazione

1. procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;
2. nominativi non sorteggiati quali membri sostituti;
3. lasciare alla stazione appaltante, e quindi al RUP, la facoltà di decidere, caso per caso;
4. Esperienza e capacità tarate su complessità appalto (ad es. se sono ammesse varianti in sede di offerta)
5. Introdurre sistema di feed-back e di valutazione dell'operato dei commissari da parte delle stazioni appaltanti

Commissari di gara

Suggerimenti della Consultazione

1. Introdurre meccanismo per cui l'offerta tecnica arrivi alla Commissione priva di riferimenti all'offerente;
2. Le modalità di gestione dell'albo più flessibili in relazione agli importi ed alla complessità dei contratti;
3. Considerare esperienza maturata dai dirigenti e funzionari che hanno diretto gli uffici appalti e contratti e partecipato alle commissioni di gara;
4. In fase decisoria, deve essere presente la commissione in collegio perfetto;

Commissari di gara

Suggerimenti della Consultazione

1. Prezzo o costo fisso con affidamento solo sulla base di criteri qualitativi;
2. Componenti interni, sotto soglia, comunque iscritti ad albo (emergerebbe da art. 77 comma 10);
3. Dichiarazione di incompatibilità prima che A.N.AC. Comunichi elenco a stazioni appaltanti;
4. Disciplinare lo svolgimento delle funzioni da parte dei commissari dipendenti pubblici (fuori orario lavoro? Compenso? autorizzazione?).

OEPV

- a) ambito di applicazione;
- b) criteri di valutazione;
- c) ponderazione dei punteggi;
- d) valutazione degli elementi quantitativi;
- e) valutazione degli elementi qualitativi e criteri motivazionali;
- f) formazione della graduatoria.

OEPA

Ambito di applicazione

Art. 95, comma 2

Criteria dell'OEPA individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita.

OEPA

Ambito di applicazione

Art. 95, comma 4.

Può essere utilizzato minore prezzo:

- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;
- per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate;
- per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

OEPA

criteri di valutazione

- qualità;
- possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in misura pari o superiore al 30 per cento;
- costo di utilizzazione e manutenzione;
- compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto;
- servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

OEPA

criteri di valutazione

Ciclo di Vita

Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di vita

OEPA

criteri di valutazione

Rating di Legalità

Compatibilmente con il diritto dell'Unione e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, indicazione di criteri premiali in relazione al maggior Rating di legalità dell'offerente nonché criteri per agevolare MPMI, giovani professionisti e imprese di nuova costituzione.

- meccanismi di compensazione per imprese che non hanno sede operativa in Italia;
- essendo elenco imprese con Rating pubblico, evitare di utilizzarlo nel caso in cui la S.A. scelga lei chi invitare;

OEPA

criteri di valutazione

Ponderazione dei punteggi

Il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato agli elementi:

- **quantitativi** (incluso il **prezzo**);
- **qualitativi** (tra cui le varianti);
- **elementi premiali** (tra cui criteri ambientali e sociali, che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).

OEPA

criteri di valutazione

I punteggi assegnati devono essere tali da riflettere le preferenze delle S.A.

Devono essere trasparenti (l'O.E. deve poter comprendere i criteri e lo sforzo che deve garantire per poter ottenere un punteggio per quel criterio)

Non devono riprodurre norme di legge o garantire un punteggio quando non si migliora un elemento in assenza del quale non si potrebbe essere ammessi alla gara o all'esecuzione del contratto.

OEPA

criteri di valutazione

Il concorrente che non offre alcun ribasso sul prezzo a base di gara deve avere 0 punti, mentre il concorrente che offre il maggior ribasso il punteggio massimo (non vi possono essere inversioni nella curva che lega i ribassi ai punti).

Non può costituire elemento di valutazione un criterio legato al rispetto dei requisiti ambientali minimi, che il concorrente deve sempre garantire, mentre possono essere attribuiti punti ulteriori per requisiti maggiori.

OEPRV

La valutazione degli elementi quantitativi

Nel documento di consultazione sono stati suggeriti 2 metodi alternativi:

- calcolo punteggio attraverso interpolazione lineare

$$V_{ai} = R_{ai} / R_{max}$$

- calcolo punteggio attraverso interpolazione bilineare;

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

$X = 0,80$ oppure $0,85$ oppure $0,90$

OEPA

La valutazione degli elementi quantitativi

Nella consultazione sono state proposte diversi metodi alternativi per il calcolo del punteggio relativo al prezzo

Tutti sono volti a stemperare l'influenza del prezzo o a scoraggiare ribassi eccessivi.

Una delle formule più indicate è quella c.d. proporzionale inversa:

$$V_{ai} = P_{min}/P_{ai}$$

OEPA

La valutazione degli elementi quantitativi

Garantendo a tutti i concorrenti un certo punteggio, indipendentemente dall'offerta di un ribasso viola il principio di trasparenza.

L'effettiva variabilità della componente prezzo dipende da

P_{min} : se il peso teorico del prezzo P è 40 punti

con $P_{min} = 10\%$ $\Delta P_0 = 4$


con $P_{min} = 20\%$ $\Delta P_0 = 8$

Invece, di assegnare un peso teorico elevato al prezzo è poi stemperarlo con una formula non trasparente è meglio ridurre il peso del fattore prezzo.

OEPA

La valutazione degli elementi quantitativi

C'è un altro effetto, di regola, poco compreso.



Se invece di 40 punti con la proporzionale inversa, assegno 8 punti con la lineare la distribuzione dei punteggi è più penalizzante con l'inversa, incentivando maggiori sconti.

OEPA

La valutazione degli elementi quantitativi

Un'ulteriore formula proposta è quella c.d. quadratica:

$$V_{ai} = (R_{ai}/R_{max})^n$$

$$0 < n \leq 1$$

Questa formula rispetta il vincolo di variare tra 0 e 1, ma deve essere usata con attenzione.


Per $n=1$ si ha la formula lineare

Per n prossimo a 0 tutti i concorrenti tendono a prendere un coefficiente pari a 1.

Peraltro dubbi sui risultati.

OEPV

La valutazione degli elementi quantitativi



OEPA

La valutazione degli elementi quantitativi

Una diversa proposta riguarda l'uso di formule indipendenti rispetto a quelle interdipendenti.

Nelle formule contenute nel documento di consultazione è l'interrelazione tra i concorrenti a determinare il punteggio di ciascun concorrente:

- a) il concorrente non può valutare il punteggio aggiuntivo di una variazione dei prezzi;
- b) offerte di comodo possono alterare il valore delle medie;
- c) esclusione di un concorrente modifica i punteggi (in realtà non più possibile con il nuovo Codice)

OEPA

La valutazione degli elementi quantitativi

Con formule indipendenti lineari (punteggio proporzionale al ribasso) non deve essere ammessa la riparametrazione.

La trasparenza dei punteggi, in mercati concentrati, può favorire la collusione tra imprese.

La conoscenza del punto di flesso può allineare il valore delle offerte.

In generale la stazione appaltante si sostituisce al mercato nella determinazione del prezzo, ciò non appare coerente con la ratio della gara, che è di far esprimere al mercato l'offerta migliore per la S.A.

OEPA

criteri di valutazione I criteri motivazionali

**Criteri, pesi, sub-criteri e sub-pesi
e Criteri motivazionali**

**Stabiliti in
bando**

- A. **Attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno;**
- B. **Confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara;**

OEPRV

criteri di valutazione

Ponderazione dei punteggi

(art. 95, comma 8)

- **Soglia Minima** - Forcella in cui scarto tra minimo e massimo punteggio per ciascun criterio qualitativo deve essere adeguato;
- **Si Doppia Riparametrazione**

OEPRV

criteri di valutazione

La formazione della graduatoria

- 1 . Metodo aggregativo compensatore, Electre, Topsis, Evamix.

2. Metodo ritenuto opportuno a condizione che:
 - a) Abbia basi scientifiche;
 - b) Sia proporzionale con l'oggetto dell'appalto;
 - c) Non sia discriminatorio;
 - d) Sia accuratamente descritto nel bando di gara.

OEPV

suggerimenti consultazione

- 1) No riparametrazione che può portare ad anomalia;
- 2) Si a seconda riparametrazione per consentire di conseguire il massimo punteggio tecnico;
- 3) Formula bilineare per i lavori soprattutto;
- 4) Utilizzo formula proporzionalità inversa per i servizi soprattutto. Secondo altri no, perché non dà mai 0.
- 5) No punteggi premianti per lavori o servizi aggiuntivi ma solo per varianti qualitative (es. metodologie costruttive, qualità materiali ecc.). Ciò per evitare che da qualitativamente diventi quantitativamente più vantaggiosa

OEPA

suggerimenti consultazione

- 6) suggerire sempre prezzo più basso per lavori sotto milione di euro, con esclusione automatica offerte anomale;
- 7) Elementi soggettivi dell'offerente strettamente connessi all'appalto (es. organizzazione, qualifica ed esperienza del personale, previsti per l'esecuzione dell'appalto);
- 8) Elementi soggettivi non connessi all'appalto, ma riferiti a impresa, dove non sono richiesti particolari titoli per il personale addetto a esecuzione;
- 9) Misure di compensazione dell'assenza di Rating di legalità per imprese estere ma anche di piccole dimensioni;

OEPRV

suggerimenti consultazione

- 10) confronto a coppie funziona con un numero limitato di offerte, con un numero elevato di offerte la valutazione diventa circolare e non è utilizzabile il metodo dell'autovalore
- 11) Impossibilità del calcolo della soglia di anomalia con il metodo electre

Rating di impresa

Algoritmo di calcolo e sistemi di penalità e premialità

- procedere alla somma ponderata dei vari elementi costitutivi (requisiti reputazionali), con un punteggio massimo conseguibile pari a 100;
- Alternativa: introdurre un meccanismo tipo “patente a punti”, per cui da un punteggio massimo si sottraggono i punti legati ai singoli elementi oggetto di valutazione negativa, con la possibilità di riattribuzione dei punti o con il passare del tempo, nel caso in cui l'impresa non subisca ulteriori penalità, o per effetto di comportamenti virtuosi definiti nel sistema delle premialità.

Rating di impresa

Algoritmo di calcolo e sistemi di penalità e premialità

Il sistema del rating di impresa è un sistema dinamico. Occorre definire se il punteggio debba essere rivisto **nel continuo** o **periodicamente**.

Se il sistema è costruito correttamente, non ci dovrebbero essere problemi dal punto di vista matematico ad aggiornarlo ogni volta che si dispone di dati nuovi.

Il problema sembra risiedere nella **verifica dei dati**. Prima della verifica può passare tempo e ciò potrebbe avere effetti diversi con i due sistemi di aggiornamento.

Rating di impresa

I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

- a) indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa;
- b) il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione;
- c) l'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
- d) il Rating di Legalità;
- e) la regolarità contributiva, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;
- f) la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive.

Rating di impresa

I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

a) indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa:

Non si devono considerare gli elementi che rientrano nella valutazione SOA. Preferenza a elementi quali rispetto d.lgs. 231/2001, o indicatori di solidità non legati alle dimensioni (patrimonio netto o costo del personale sul fatturato;

b) il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione;

Si tengono in conto i comportamenti negativi dell'impresa in fase di esecuzione che determinano aumenti dei costi o dei tempi, ma anche quelli virtuosi come consegna anticipata o assenza di riserve.

Rating di impresa

I requisiti reputazionali previsti dall'art. 83, comma 10

c) Incidenza del contenzioso:

Occorre comunque garantire il diritto alla difesa. Si considerano i casi di inammissibilità (per difetto legittimazione o carenza interesse) o di lite temeraria.

d) Il Rating di Legalità:

Utilizzabile con correttivi

e) La regolarità contributiva:

Si tiene conto di tutte le irregolarità dell'ultimo triennio.

f) Omessa o tardiva denuncia

Determinazione ANAC di misure sanzionatorie, che si aggiungono all'annotazione con effetto escludente.

Rating di impresa

Ulteriori possibili requisiti reputazionali

a) fattori negativi:

- tutti gli elementi che possono determinare in fase di esecuzione penali, cauzioni o risoluzione del contratto;
- tutti gli elementi che determinano un grave illecito professionale (periodo maggiore)

b) fattori positivi:

- adozione di un modello idoneo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Rating di impresa

Dati necessari a implementare il sistema:

Già in possesso dell'Autorità

- annotazioni nel casellario informatico per i gravi illeciti professionali
- annotazioni relative alle false dichiarazioni alle SOA;
- rating di legalità;
- storico della regolarità contributiva.

Rating di impresa

Possibile utilizzo del rating:

1. alla stregua dell'incremento convenzionale premiante di cui all'art. 80 del d.P.R. 207/2010;

2. in un criterio di preferenza quando si ricorre alla c.d. forcella (limitazione del numero di candidati da invitare a una gara) di cui all'art. 91 del Codice.

Fase sperimentale nei lavori superiori a 150.000 euro, con attivo coinvolgimento delle SOA.